



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## *Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società*

### *Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive L-22*

### *Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67*

---

#### **Indicazioni operative e criteri di ammissibilità per le pratiche di riconoscimento crediti**

- 1) L'attività di riconoscimento crediti è svolta da un'apposita Commissione per singolo Corso di Laurea, che opera sulla base delle istanze presentate dagli studenti e seguendo le indicazioni fornite in materia nell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo (RAD).
- 2) Le seguenti note hanno lo scopo di specificare le modalità di applicazione del predetto articolo al riconoscimento di titoli relativi ai Corsi di Laurea dell'area delle Scienze Motorie e Sportive dell'Università di Enna "Kore".
- 3) Il tetto massimo di crediti riconoscibili per ogni studente è di n.12 CFU nell'arco di un quinquennio (comma 1 e 4 dell'art. 14 del RAD).
- 4) Le istanze di riconoscimento crediti potranno essere presentate da ogni studente **entro il termine ultimo di immatricolazione previsto per ogni Anno Accademico**, così come indicato all' art. 14 del RAD.
- 5) Con riferimento a quanto indicato dalla lettera *i* del comma n. 2 dell'articolo 14 del RAD, il concetto di "particolare rilevanza formativa" viene regolato dalla presenza di almeno una delle seguenti fattispecie:
  - a. I corsi brevi devono essere promossi e gestiti direttamente da una Università, eventualmente anche attraverso meccanismi di co-gestione con altre istituzioni pubbliche o private, e devono essere svolti in presenza;
  - b. I corsi brevi, soprattutto per quanto riguarda quelli riferiti all'ambito sportivo, devono essere promossi e gestiti direttamente dalle Federazioni Sportive Nazionali;
  - c. I corsi brevi devono essere promossi e gestiti da enti pubblici di particolare rilevanza scientifica e professionale (es., CNR, ASP).
- 6) Con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, l'applicazione temporale in questione è riferita per ogni singola tipologia di attività di cui dalla lettera *e* alla lettera *i* del comma 2 articolo 14 e nei due CC.dd.LL. è così distinta:
  - a. **Corso L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive:** gli attestati devono essere cumulativamente riferibili ad almeno 100 ore, pari a 13 giorni di corso, anche non consecutivi. Il relativo riconoscimento sarà prioritariamente applicato a valere sui crediti attinenti al tirocinio interno (2 CFU) e, successivamente, su quelli del tirocinio esterno, fino al raggiungimento delle ore ammesse a riconoscimento;
  - b. **Corso LM-67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate:** gli attestati devono essere cumulativamente riferibili ad almeno 240 ore, pari a 30 giorni di corso, anche non consecutivi. Il relativo riconoscimento sarà prioritariamente applicato a valere sui crediti attinenti al tirocinio interno (2 CFU) e, successivamente, su quelli al tirocinio esterno, fino al raggiungimento delle ore ammesse a riconoscimento;
- 7) Per quanto riguarda la validità temporale delle attività da riconoscere, si decide di considerare solo i corsi frequentati dalle studentesse e dagli studenti a partire dalla data di immatricolazione al Corso di Laurea e che rientrano nella durata del relativo percorso di studi, pertanto nei successivi 3 anni per il Corso di Laurea triennale e 2 anni per il Corso di Laurea Magistrale.
- 8) L'applicazione di quanto previsto nei punti 1-3 precedenti, come già pubblicato sul sito web dei singoli corsi, è da considerarsi a regime per gli immatricolati dall'A.A. 2019/2020.
- 9) Nel predisporre la propria istanza, ogni studentessa o ogni studente dovrà verificare il rispetto dei requisiti indicati nei precedenti punti e dovrà comunque fornire alla Commissione una copia della documentazione originale a loro rilasciata, da cui si evinca chiaramente chi ha promosso e gestito il corso, la durata e il conseguimento del titolo a seguito di una prova di verifica.